

FISCO & MATTONI

Tempi lunghi per il nuovo ravvedimento operoso Imu

di Sergio Trovato*

I contribuenti possono porre rimedio al mancato o parziale pagamento della prima rata Imu entro la data di scadenza fissata dalla legge, vale a dire entro lo scorso 16 giugno. I titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non hanno pagato in tutto o in parte l'acconto Imu, possono ravvedersi versando una mini sanzione. Con le recenti modifiche che sono state apportate alla disciplina del ravvedimento dall'articolo 10 bis del dl «Fiscale» (124/2019) è possibile sanare le violazioni commesse in tempi lunghi. Non è più possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, cioè fino al 30 giugno, poiché questa facoltà è venuta meno per decorso del tempo. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell'1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all'1,66%. Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Da quest'anno è consentito di rimediare pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Se gli interessati non si avvalgono del ravvedimento, la sanzione è dovuta nella misura del 15%, nel caso in cui il ritardo nel pagamento non superi i 90 giorni. Oltre questo termine, la penalità sale al 30%.

Dal 17 giugno sarebbe stato possibile avvalersi del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). Ma questa chance è ormai venuta meno. Tuttavia, è ancora possibile il ravvedimento breve, entro 30 giorni, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). I contribuenti, poi, hanno la facoltà di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). Atteso che il pagamento dell'acconto doveva essere effettuato dai titolari di immobili soggetti al prelievo (fabbricati, escluse le abitazioni principali e gli immobili assimilati, aree edificabili e terreni) entro il 16 giugno, per fruire dell'abbattimento della sanzione i contribuenti possono ancora sanare le irregolarità entro il 14 settembre. In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro un anno, con una sanzione un

po' più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). In alternativa, sono disponibili le due ultime chances offerte dal legislatore con il dl «Fiscale» (124/2019), vale a dire pagando una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. Le nuove disposizioni si applicano anche alle irregolarità compiute negli anni precedenti. Non è fissato un termine finale, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all'adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall'amministrazione comunale. La sanatoria può avvenire anche in tempi diversi. È necessario, però, che l'ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito ex lege. Per stabilire la mini sanzione che va pagata conta l'ultimo versamento. Oltre alla sanzione, naturalmente, va pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali, che maturano giorno per giorno. Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all'irrogazione della sanzione edittale. (riproduzione riservata)¹

*avvocato